

ALLEGATO "B" al numero 78532/27496 di repertorio

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito con sede in Chiavenna alla piazza Caduti per la Libertà, un Consorzio con attività esterna denominato: **CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA** (d'ora innanzi denominato Consorzio).

ART. 2 DURATA E SCOPO

Il Consorzio ha durata sino al 2100; la durata potrà essere prorogata previa delibera dell'assemblea dei consorziati.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate.

ART. 3 OGGETTO

Il Consorzio ha come scopi:

- a) promuovere lo sviluppo economico dei comuni turistici del comprensorio della Valchiavenna, nonché la realizzazione delle opere e delle infrastrutture d'interesse pubblico a ciò necessarie, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione, nelle competenze istituzionali d'altri enti;
- b) concorrere alla tutela, al mantenimento ed al risanamento del patrimonio ambientale, del verde pubblico, del decoro ed arredo urbano, dell'assetto urbanistico e stradale delle località;
- c) contribuire e collaborare con gli enti e le autorità preposte, al miglioramento dei servizi nei settori turistico, culturale e sportivo.

d) contribuire ad organizzare turisticamente le località della Valchiavenna studiandone e promuovendone il miglioramento, e in particolare:

- tutelare e valorizzare con assidua attività d'informazione e di propaganda tutte le bellezze naturali, artistiche, storiche, monumentali della vallata, per farle meglio conoscere ed apprezzare;

- promuovere e facilitare il movimento turistico nelle diverse località, rendendo il soggiorno piacevole ed incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici;

e) promuovere e gestire operativamente manifestazioni, gare, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni ed ogni altra iniziativa d'interesse culturale, ricreativo, turistico e sportivo, atta ad animare ed arricchire culturalmente il comprensorio turistico;

f) provvedere all'apprestamento di una organizzazione comune per il coordinamento dell'attività delle imprese consorziate in merito allo studio ed alla promozione di iniziative volte all'individuazione di mercati nazionali ed esteri interessati all'attività delle imprese predette, alla commercializzazione sui mercati medesimi dei relativi prodotti turistici-alberghieri ed allo svolgimento delle conseguenti attività di intermediazione e di servizio nel campo del marketing e della pubblicità, compresa la partecipazione a fiere, a mostre convegni specializzati, a manifestazioni sportive o culturali;

g) organizzare manifestazioni turistico-sportive d'ogni livello.

h) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, commerciali ed industriali ritenute utili o necessarie per il raggiungimento

dello scopo del consorzio assumendo anche interessenze e partecipazioni in altre società costituite o costituende sia in Italia sia all'estero;

i) la cura, la redazione, la stampa e la diffusione di materiale pubblicitario, cataloghi, cartine turistiche, manifesti, bollettini di carattere sportivo, culturale ed i notiziari di tipo anche non periodico, anche tramite Internet, con esclusione dei quotidiani;

l) realizzare presso la sede un punto di incontro con i potenziali operatori interessati alle offerte dei consorziati;

m) assistere i consorziati nell'esercizio delle loro attività commerciali, organizzando opportune forme di consulenza e di formazione professionale.

Il Consorzio potrà assumere la rappresentanza ed il mandato di commissione dei consorziati.

ART. 4 I CONSORZIATI

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici e associazioni che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire, a giudizio del consiglio d'amministrazione, alla più proficua realizzazione degli scopi del consorzio.

ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE

L'ammissione al Consorzio di nuovi consorziati ha luogo con delibera del consiglio di amministrazione con la maggioranza dei componenti.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal titolare - legale rappresentante dell'impresa e contenere esplicitamente la dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e relativi regolamenti nonché la

categoria di appartenenza tra quelle di seguito elencate:

- albergatori e proprietari o gestori di strutture ricettive;
- commercianti;
- gestori di impianti di risalita operanti nella skiarea compresa nei territori comunali di Madesimo, Campodolcino e Piuro;
- altri operatori.

Nella domanda di ammissione, inoltre, dovrà essere presente l'indirizzo di posta elettronica al quale ricevere eventuali comunicazioni nonché le convocazioni per l'assemblea dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa dopo che, da parte del nuovo consorziato, sarà effettuato il versamento di cui al successivo art. 11.

ART. 6 OBBLIGHI DEL CONSORZIATO

Il Consorziato e' obbligato:

- a) ad osservare tutte le disposizioni statutarie e regolamentari e ogni delibera adottata dagli organi sociali;
- b) a versare la quota di ammissione, la quota associativa annuale ed i successivi contributi sia ordinari che straordinari fissati dal Consiglio d'amministrazione.

ART. 7 CESSAZIONE DA CONSORZIATO

I consorziati cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza, esclusione o per scioglimento del Consorzio.

In nessun caso potrà comunque essere rimborsata la quota del fondo consortile.

ART. 8 RECESSO

Ogni socio può' recedere dal Consorzio inviando apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni devono essere inviate almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso.

Il socio dimissionario è obbligato a partecipare a tutte le iniziative per cui si è impegnato.

ART. 9 DECADENZA

Si ha decadenza del socio:

- a) in caso di vendita, affitto o cessione di qualsiasi forma dell'esercizio, seguito dalla perdita dei requisiti per l'ammissione e in qualsiasi altro caso di perdita della titolarità della licenza o di perdita dei requisiti per l'ammissione. L'acquirente o il conduttore dell'esercizio subentra nel consorzio previa comunicazione con raccomandata contenente esplicita accettazione del presente statuto e dei relativi regolamenti di attuazione da inviare entro trenta giorni dalla data del contratto di cessione e previo accettazione del Consiglio d'Amministrazione;
- b) in caso di assoggettamento del consorziato a procedura concorsuale.

ART. 10 ESCLUSIONE

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea del Consorzio su proposta del Consiglio di Amministrazione per insolvenza o morosità, per reati di particolare gravità, per gravi inosservanze dello statuto e delle deliberazioni degli Organi consortili e per concorrenza sleale nei confronti

del consorzio.

La delibera di esclusione sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 11 FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito:

- a) dalla quota di ammissione dei soci approvate dal Consiglio d'Amministrazione prima della data d'inizio dell'esercizio;
- b) dagli eventuali contributi straordinari;
- c) da eventuali contributi versati dai consorziati a titolo di penale;
- d) da eventuali contributi versati da Enti Pubblici o Privati.

Il consiglio d'amministrazione potrà approvare quote d'ammissioni e quote associative annuali diverse per i consorziati Enti Pubblici e consorziati privati.

ART. 12 ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, esaminato il bilancio, lo sottopone all'assemblea per l'approvazione.

ART. 13 ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente

d) il Revisore dei Conti, se nominato dall'assemblea.

ART. 14 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea, costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote di associazione, può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni socio ha diritto ad un voto: è ammessa la rappresentanza per delega scritta, purché conferita ad altro socio, ma nessun socio può essere portatore di oltre tre deleghe.

Spetta all'Assemblea:

a - determinare le linee generali dell'attività consortile, deliberare sui programmi e sulle iniziative promozionali, indicare, con valore obbligatorio per i consorziati, le incompatibilità con altre finalità consortili della commercializzazione di altri prodotti;

b - eleggere i componenti del Consiglio d'Amministrazione sulla base delle proposte formulate ai sensi del successivo art.17;

c - eleggere eventualmente il Revisore dei Conti;

d - deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo;

e - approvare, su proposta del Consiglio, eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto e le loro modificazioni;

f - deliberare su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge e dallo statuto alla sua competenza;

g - deliberare su ogni oggetto che venisse sottoposto al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 15 CONVOCAZIONE

L'assemblea e' convocata dal Presidente, a seguito di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, od ogni volta che lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consorziati.

ART. 16 DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea potrà avvenire o a mezzo di raccomandata da spediti ai consorziati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione oppure mediante comunicazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda di ammissione di cui all'art. 5, da inviarsi ai consorziati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma o fax da spediti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente in proprio o per delega un numero di consorziati pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

La seconda convocazione potrà essere fissata anche per il medesimo giorno, a ora successiva. L'Assemblea, in seconda convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni saranno fatte constatare mediante verbale di cui i consorziati potranno prendere visione presso la sede.

Le determinazioni della Assemblea riguardanti le modifiche dell'atto

costitutivo e dello statuto o che prevedono l'acquisto d'immobili devono essere prese con la presenza di almeno la metà più uno dei consorziati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 17 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 (nove) a un massimo di 13 (tredici) membri di cui almeno:

- tre in rappresentanza delle Amministrazioni Comunali aderenti al Consorzio in qualità di soci;
- uno in rappresentanza della Comunità Montana Valchiavenna, aderente al Consorzio in qualità di socio;
- due su proposta e in rappresentanza della categoria degli albergatori e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive consorziati;
- uno su proposta e in rappresentanza della categoria dei commercianti consorziati;
- uno su proposta e in rappresentanza della categoria delle società degli impianti di risalita operanti nella skiarea compresa nei territori comunali di Madesimo, Campodolcino e Piuro;
- uno su proposta e in rappresentanza della categoria degli altri operatori consorziati.

Il Consigliere nominato da ciascuna categoria decade automaticamente dalla carica qualora nella categoria rappresentata non vi siano più aderenti al

Consorzio.

Nel caso in cui le categorie non formalizzino la proposta al Consiglio d'Amministrazione uscente entro la data dell'assemblea appositamente convocata per il rinnovo, l'assemblea dei consorziati potrà liberamente deliberare le nomine.

Nel caso in cui pervengano più nominativi appartenenti alla medesima categoria, l'assemblea delibererà a maggioranza.

I membri sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione s'intendono decaduti dalla carica:

1. se risultano assenti, senza alcun giustificato motivo, consecutivamente a due riunioni del Consiglio stesso;
2. nel momento in cui per qualsiasi ragione o causa non rappresentino più l'Ente o la categoria di appartenenza;
3. per i Consiglieri nominati dalle categorie, nel momento in cui non ci siano più soci appartenenti a tale categoria nel Consorzio.

La nomina di un nuovo membro, in sostituzione di uno decaduto o dimissionario, sarà di competenza dell'Ente che l'aveva nominato o dei soci del Consorzio della categoria di appartenenza dello stesso.

Tutti i membri restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Spetta in particolare al Consiglio di:

- a - dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea in ordine agli indirizzi dell'attività consortile;

- b - eleggere nel proprio seno il Presidente se non eletto direttamente dall'assemblea;
- c - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati per legge o per disposizione dei presenti patti consortili ad altri organi;
- d - proporre l'eventuale adesione ad altri consorzi ed organismi aventi analoghe caratteristiche;
- e - proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto;
- f - predisporre i bilanci consuntivo e preventivo;
- g - deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- h - determinare di anno in anno le quote di ammissione per i nuovi consorziati, la quota associativa annuale ed il contributo ordinario annuale nonché le modalità di versamento;
- i - deliberare in merito ai provvedimenti da adottare nei confronti dei soci, incorsi in inadempienze o comportamenti in contrasto con le disposizioni dello statuto del regolamento interno;
- l - deliberare su eventuali azioni giudiziarie e adottare i conseguenti provvedimenti, transigere compromettere in arbitri, contrarre obbligazioni con il debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituiti bancari.

ART. 18 DELIBERE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio potrà delegare a uno o più consiglieri alcuni poteri per la gestione ordinaria del Consorzio.

La convocazione avviene mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo

idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche per mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza, anche in videoconferenza, della metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il presidente.

ART. 19 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno nella prima seduta successiva a quella della sua elezione, a meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della costituzione; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Spetta in particolare al Presidente:

- a - rappresentare il Consorzio di fronte ai terzi ed in qualunque sede amministrativa e giudiziaria;
- b - convocare l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- c - vigilare sul funzionamento dei servizi del Consorzio e sui rendiconti amministrativi;
- d - esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio di Amministrazione sottoponendo le deliberazioni così adottate alla ratifica del Consiglio stesso, alla sua prima riunione.

Al Presidente sono demandati comunque tutti gli atti che non siano

espressamente riservati alle competenze degli altri organi statutari.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

ART. 20 REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti, qualora venga nominato dall'assemblea, ha l'incarico di esaminare in qualsiasi momento la contabilità sociale e di esprimere il proprio parere sui bilanci prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea.

Al Revisore spetta altresì il compito di certificare l'esattezza e la regolarità del bilancio consuntivo e di controfirmarlo. Dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. Il revisore può anche non essere membro del consorzio.

ART. 21 RIMBORSI SPESE

Ai membri del Consiglio di amministrazione e al Revisore non spetta alcun rimborso spese.

ART. 22 SCIoglimento

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando le competenze.

L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi indicati dall'assemblea .

ART. 23 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero insorgere fra i soci,

l'amministratore o gli amministratori, i liquidatori e fra alcuni di essi, relativamente alla società e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, sono risolte, inappellabilmente e senza formalità di procedura, da un arbitro amichevole compositore da nominarsi dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo dove la società ha la sede principale.

ART. 24 RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

FIRMATO: FRANCO MORO

FIRMATO: ANGELO ANDREA AULETTA notaio sigillo